



Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo

Avamprogetto

del [Datum]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 2 cpv. 2 lett. d^{bis}

² Sono misure preventive di polizia:

d^{bis}, le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire reati di terrorismo;

Art. 6 cpv. 2

Se un Cantone ha delegato compiti secondo la presente legge a determinati Comuni, le autorità federali collaborano direttamente con questi ultimi.

¹ FF 20XX ...
² RS 120

*Titolo prima dell'art. 22***Sezione 4a: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici***Art. 23d**Ex art. 24**Titolo prima dell'art. 23e***Sezione 5: Misure atte a prevenire reati di terrorismo***Art. 23e* Principi

¹ Fedpol pronuncia una o più misure secondo la presente sezione, se:

- a. sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che una persona potenzialmente pericolosa commetterà un reato di terrorismo;
- b. le misure sociali, di integrazione o terapeutiche nonché le misure di prevenzione generale delle minacce da parte dei Cantoni non sono sufficienti a prevenire un reato; e
- c. nei confronti di una persona potenzialmente pericolosa non è ancora stata pronunciata alcuna misura nel quadro di un procedimento penale in virtù del Codice di procedura penale (CPP)³ o se la misura pronunciata non è correlata alla minaccia concreta e attuale di cui alla lettera a.

² La durata della misura è limitata a sei mesi al massimo. Può essere prolungata una sola volta per sei mesi al massimo; è fatta salva la misura di cui all'articolo 23l.

³ Fedpol e i Cantoni raccolgono, ai fini del trattamento del caso, le informazioni indispensabili all'adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare dati personali anche all'insaputa delle persone interessate e scambiarseli tra di loro.

Art. 23f Richiesta

¹ L'autorità cantonale o comunale competente e il SIC possono chiedere a fedpol di pronunciare misure secondo la presente sezione.

² Nella richiesta deve essere precisato che le condizioni di cui all'articolo 23e capoverso 1 sono adempiute; deve inoltre contenere le informazioni sul tipo, la durata e l'esecuzione della misura richiesta.

Art. 23g Pronuncia di misure

¹ Fedpol decide in merito alla pronuncia di una misura e alla concessione di eccezioni di cui all'articolo 23l. Se la misura è stata richiesta da un'autorità cantonale o comunale, fedpol consulta previamente il SIC.

3 RS 312.0

² La persona interessata e l'autorità cantonale o comunale richiedente possono ricorrere al Tribunale amministrativo federale contro la decisione di fedpol concernente la pronuncia di una misura. Soltanto la persona interessata può ricorrere contro la decisione di fedpol concernente la concessione di eccezioni di cui all'articolo 23l.

³ Fedpol segnala la misura nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 2008⁴ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

Art. 23h Obbligo di presentarsi

¹ Una persona potenzialmente pericolosa può essere obbligata, per un periodo determinato e in orari prestabiliti, a presentarsi personalmente presso un servizio designato dall'autorità richiedente e a partecipare a colloqui con uno specialista.

² Se per motivi gravi e documentabili non può ottemperare a tale obbligo, ne informa senza indugio il servizio in questione e chiede di essere esonerata dall'obbligo specificandone i motivi. Il servizio in questione concede l'esonero soltanto in presenza di motivi importanti.

³ Il servizio in questione informa fedpol:

- a. sul risultato delle misure di cui al capoverso 1;
- b. sull'esonero dall'obbligo di presentarsi;
- c. sul rifiuto di partecipare ai colloqui con lo specialista.

Art. 23i Divieto di avere contatti

A una persona potenzialmente pericolosa può essere vietato di mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con determinate persone o determinati gruppi di persone.

Art. 23j Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate

Una persona potenzialmente pericolosa può essere obbligata a non lasciare un'area assegnata o a non accedere a una determinata area o a un determinato immobile. Fedpol può autorizzare eccezioni se vi sono motivi importanti.

Art. 23k Divieto di lasciare il Paese

¹ A una persona potenzialmente pericolosa può essere vietato di lasciare la Svizzera se, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che intenda recarsi all'estero per commettere un reato di terrorismo.

² I documenti di viaggio e i titoli di viaggio della persona oggetto di un divieto di lasciare il Paese sono sequestrati da fedpol o dall'autorità cantonale competente e bloccati. Fedpol può invalidare i documenti di viaggio sequestrati e segnalarli in RIPOL e tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 del Codice penale⁵).

⁴ RS 361

⁵ RS 311.0

³ Se vi è pericolo nel ritardo, fedpol, il Corpo delle guardie di confine o le autorità di polizia cantonali possono mettere al sicuro provvisoriamente i documenti di viaggio e i titoli di viaggio senza dover prima ordinare un divieto di lasciare il Paese.

⁴ La persona interessata riceve, per la durata del divieto di lasciare il Paese, documenti d'identità sostitutivi rilasciati dall'autorità competente.

Art. 23l Divieto di lasciare un immobile

¹ Una persona potenzialmente pericolosa può essere obbligata a non lasciare un determinato immobile se:

- a. sussistono indizi concreti e attuali che essa costituisca un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica, che non può essere evitato altrimenti; e
- b. una o più misure pronunciate secondo gli articoli 23h-23k non sono state rispettate.

² Fedpol può concedere, per motivi importanti, eccezioni al divieto di lasciare un immobile, nella fattispecie per motivi medici, per scopi professionali e formativi o per ottemperare a impegni familiari.

³ I contatti necessari con il mondo esterno e la vita sociale della persona potenzialmente pericolosa possono essere limitati soltanto nella misura necessaria all'esecuzione della misura.

⁴ Fedpol sottopone la misura pronunciata entro tre giorni al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi competente per il luogo in cui si trova l'immobile, per esame della legalità e dell'adeguatezza della misura. Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.

⁵ Fedpol pone fine senza indugio al divieto di lasciare un immobile se:

- a. le condizioni non sono più adempiute; o
- b. il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione per il mantenimento della misura.

⁶ La persona potenzialmente pericolosa può in qualsiasi momento presentare a fedpol una domanda di revoca della misura. Se non intende accogliere la domanda, fedpol la inoltra entro tre giorni dalla ricezione al giudice dei provvedimenti coercitivi accludendovi un parere motivato. Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide entro cinque giorni dalla ricezione della domanda.

⁷ Contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi è ammissibile il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Fedpol è legittimato a ricorrere.

⁸ Il divieto di lasciare un immobile è ordinato per tre mesi al massimo. La misura può essere prolungata due volte, di volta in volta per tre mesi al massimo.

Art. 23m Impiego di apparecchi tecnici di localizzazione e localizzazione tramite telefonia mobile

¹ Per eseguire le misure di cui agli articoli 23i-23l, l'autorità competente può utilizzare apparecchi tecnici di localizzazione e localizzare la persona potenzialmente pericolosa tramite telefonia mobile alle condizioni seguenti:

- a. sussistono indizi seri e attuali che lasciano supporre che la persona non si attenga o non si atterrà alla misura pronunciata;
- b. la misura è giustificata considerata la gravità della situazione;
- c. le misure finora adottate nel quadro del controllo dell'esecuzione delle misure non hanno dato esito positivo e la ricerca risulterebbe altrimenti vana o eccessivamente difficile in assenza di una misura di sorveglianza.

² Gli apparecchi tecnici di localizzazione possono essere fissati sul corpo della persona potenzialmente pericolosa. Se l'apparecchio non è fissato sul corpo della persona potenzialmente pericolosa, quest'ultima è tenuta a portarlo costantemente con sé in stato di funzionamento. Essa non deve compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

³ Per la localizzazione tramite telefonia mobile, l'autorità competente può chiedere che le siano forniti i metadati delle telecomunicazioni di cui all'articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016⁶ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Se è stata ordinata una localizzazione tramite telefonia mobile, la persona potenzialmente pericolosa è tenuta a portare il dispositivo di telefonia mobile costantemente con sé in stato di funzionamento.

⁴ I dati raccolti possono essere utilizzati allo scopo di:

- a. constatare violazioni delle misure di cui agli articoli 23i-23l;
- b. perseguire un crimine o un delitto;
- c. prevenire un pericolo per terzi o un grave pericolo per la persona potenzialmente pericolosa;
- d. verificare e garantire il buon funzionamento degli apparecchi tecnici.

⁵ I dati raccolti devono essere cancellati al più tardi 100 giorni dopo la fine della sorveglianza sempre che non sussista un motivo concreto per ritenere che possano servire come mezzo di prova in un procedimento penale.

⁶ L'autorità competente designa le persone autorizzate a valutare i dati e adotta le misure adeguate per proteggere i dati dall'utilizzazione abusiva.

Art. 23n Esecuzione delle misure

¹ L'esecuzione e il controllo delle misure secondo la presente sezione incombono ai Cantoni. Fedpol può fornire assistenza sul piano amministrativo ed esecutivo.

² Le autorità incaricate dell'esecuzione delle misure possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustificano. La legge del 20 marzo 2008⁷ sulla coercizione è applicabile.

⁶ RS ...

⁷ RS 364

Art. 24a cpv. 7, primo periodo, e 9

⁷ Il sistema d'informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l'esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni e delle autorità doganali, mediante una procedura di richiamo.

⁹ Fedpol può comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.

Art. 24c cpv. 1 lett. a e 5

¹ Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:

- a. essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata o dall'obbligo di presentarsi alla polizia, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e

⁵ Fedpol pronuncia il divieto mediante decisione formale. I Cantoni possono presentare la relativa richiesta.

*Titolo prima dell'art. 24f***Sezione 5b: Disposizioni comuni alle sezioni 5 e 5a***Art. 24f* Limite d'età

¹ Le misure secondo gli articoli 24c e 23h–23k sono pronunciate soltanto contro persone che hanno compiuto i 12 anni.

² La misura secondo l'articolo 23l è pronunciata soltanto contro persone che hanno compiuto i 15 anni.

Art. 24g Effetto sospensivo

I ricorsi contro le decisioni sulle misure secondo gli articoli 23h–23l non hanno alcun effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione dell'autorità di ricorso può accordare, d'ufficio o su richiesta di una parte, l'effetto sospensivo se lo scopo della misura non ne risulta pregiudicato.

*Titolo dopo l'art. 29***Sezione 6a: Disposizioni penali***Art. 29a* Delitti

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque viola le misure secondo gli articoli 23h–23m.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 29b Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui all'articolo 29a sottostanno alla giurisdizione federale.

2. Legge federale del 16 settembre 2005⁸ sugli stranieri*Art. 75 cpv. 1 lett. i*

¹ Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁰, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:

- i. sulla base di informazioni di fedpol costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1

¹ Se, in prima istanza, è stata notificata una decisione d'allontanamento o d'espulsione secondo la presente legge oppure è stata pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹¹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹², l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- b. incarcerare lo straniero se:
 1. sono dati i motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettere a, b, c, f, g, h o i,

Art. 76a cpv. 2 lett. j

² I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento:

- j. sulla base delle informazioni di fedpol costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 81 cpv. 5

⁵ Sulla base delle informazioni delle autorità di sicurezza e di polizia federali e cantonali, l'autorità competente può limitare a uno straniero incarcerato i contatti con altre persone incarcerate e con l'ambiente sociale che lo circonda. Se necessario, lo straniero può essere tenuto separato da altre persone.

⁸ RS 142.20

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 321.0

¹¹ RS 311.0

¹² RS 321.0

Art. 98c Collaborazione e coordinamento con fedpol

¹ La SEM collabora, nel quadro dei suoi compiti legali, con fedpol nell'individuazione di atti terroristici e nella lotta al terrorismo.

² Coordina le misure, nei limiti delle sue competenze, con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.

3. Legge del 26 giugno 1998¹³ sull'asilo

Art. 98c Collaborazione e coordinamento con fedpol

¹ La SEM collabora, nel quadro dei suoi compiti legali, con fedpol nell'individuazione di atti terroristici e nella lotta al terrorismo.

² Coordina le misure, nei limiti delle sue competenze, con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.

4. Legge federale del 20 giugno 2003¹⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c n. 1

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:
 - 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 2008¹⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP),
 - 2. per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997¹⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e alla presente legge;

¹³ RS 142.31

¹⁴ RS 142.51

¹⁵ RS 361

¹⁶ RS 120

² La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di polizia:
 - 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 capoverso 1 LSIP e valutazione dell'indegna ai sensi dell'articolo 53 LAsi;

5. Legge del 22 giugno 2001¹⁷ sui documenti d'identità

Art. 11 cpv. 2

² Il trattamento dei dati serve per rilasciare i documenti d'identità, per impedirne il rilascio non autorizzato e l'impiego abusivo nonché per la verifica dell'identità.

Art. 12 cpv. 2 lett. g

² Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione:

- g. il Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per la verifica dell'identità.

6. Codice penale¹⁸

Art. 78 lett. d

La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:

- d. per impedire che altri detenuti siano influenzati da un'ideologia che potrebbe indurli a commettere reati di terrorismo.

¹⁷ RS 143.1

¹⁸ RS 311.0

7. Legge federale del 23 dicembre 2011¹⁹ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Art. 34 cpv. 2 e 3

² La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la gestione del Servizio di protezione dei testimoni.

³ Il Consiglio federale concorda con i Cantoni la ripartizione dei costi.

8. Legge federale del 7 ottobre 1994²⁰ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

Art. 1 cpv. 3 e 4

³ La Confederazione può partecipare a organizzazioni dei Cantoni che si occupano di consulenza e formazione in materia di polizia e gestire con i Cantoni strutture comuni, segnatamente per la lotta contro la cibercriminalità. Può fornire sostegno ai Cantoni sul piano operativo.

⁴ Il Consiglio federale definisce con i Cantoni le modalità della cooperazione ai sensi del capoverso 3, segnatamente per quanto concerne l'esecuzione dei compiti, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2, frase introduttiva e lett. e^{bis}

Gli uffici centrali:

e^{bis}, conducono attività investigative di polizia giudiziaria prima dell'apertura di un procedimento penale, segnatamente nel settore della cibercriminalità, sempreché sottostiano alla giurisdizione federale o se non è ancora stato stabilito se il procedimento penale compete alla Confederazione o a un Cantone;

Art. 3a Indagini in incognito su Internet e nei media elettronici

¹ Per smascherare e combattere i crimini e i gravi delitti, gli uffici centrali possono, nell'ambito delle attività investigative di polizia giudiziaria di cui all'articolo 2 lettera *e^{bis}*, impiegare su Internet e nei media elettronici agenti di polizia in qualità di agenti in incognito, la cui vera identità e funzione non è riconoscibile. L'inquirente non è autorizzato a utilizzare una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia).

² Il capo della Polizia giudiziaria federale può disporre indagini in incognito se:

- a. esistono indizi sufficienti che possa essere commesso un reato; e

¹⁹ RS 312.2

²⁰ RS 360

- b. altre misure non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

³ Se le indagini in incognito si protraggono per più di un mese, il giudice dei provvedimenti coercitivi competente decide se prorogare la misura.

⁴ I requisiti degli inquirenti sono retti dall'articolo 287 del Codice di procedura penale (CPP). L'impiego di persone ai sensi dell'articolo 287 capoverso 1 lettera b CPP non è ammesso. Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto competenti si applicano per analogia gli articoli 291–294 CPP.

⁵ Il capo della Polizia giudiziaria federale pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. il giudice dei provvedimenti coercitivi rifiuta di approvare la proroga della misura; o
- c. l'agente in incognito o la persona di contatto competente non si attiene alle istruzioni concernenti le indagini oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni agli uffici centrali o cercando di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

⁶ La fine delle indagini in incognito va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'inquirente. La cancellazione dei dati raccolti e la comunicazione delle indagini in incognito sono rette dalla legge federale del 13 giugno 2008²¹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP).

⁷ Non appena nell'ambito di indagini in incognito emergono indizi concreti di reato nei confronti di una determinata persona, occorre avviare una procedura investigativa di polizia ai sensi dell'articolo 306 CPP. Se le condizioni ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1 CPP sono soddisfatte, occorre informare il pubblico ministero. Le informazioni ottenute nell'ambito di indagini in incognito possono essere utilizzate in un procedimento penale.

Art. 3b Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato

¹ Su richiesta delle autorità federali di perseguimento penale o di autorità cantonali di polizia, fedpol può segnalare nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 capoverso 1 LSIP e nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP, persone, veicoli, natanti e aeromobili ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato.

² La segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se:

- a. sussistono indizi che la persona interessata pianifichi o commetta un reato grave;

- b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà anche in futuro reati gravi; o
- c. sussistono indizi che la persona interessata costituisca un pericolo grave oppure sia all'origine di gravi minacce per la sicurezza interna o esterna.

³ La segnalazione di veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se sussistono indizi di un collegamento con reati gravi o con gravi minacce di cui al capoverso 2.

⁴ Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 3 s'intendono i reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 CPP²².

9. Legge federale del 13 giugno 2008²³ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 10 cpv. 4, frase introduttiva e lett. e ed f

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- e. i servizi della SEM incaricati di questioni di sicurezza per eseguire misure d'identificazione volte a prevenire i reati di terrorismo nonché per elaborare analisi dei rischi;
- f. l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 11 cpv. 5 lett. e ed f

⁵ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- e. i servizi della SEM incaricati di questioni di sicurezza per eseguire misure d'identificazione volte a prevenire i reati di terrorismo nonché per elaborare analisi dei rischi;
- f. l'AFD, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 12 cpv. 6 lett. d ed e

⁶ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- d. i servizi della SEM incaricati di questioni di sicurezza per eseguire misure d'identificazione volte a prevenire i reati di terrorismo nonché per elaborare analisi dei rischi;

²² RS 312.0

²³ RS 361

- e. l'AFD, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 14 cpv. 3 lett. d

³ Il trattamento dei dati nel sistema d'informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d'identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- d. i servizi della SEM incaricati di questioni di sicurezza per eseguire misure d'identificazione volte a prevenire i reati di terrorismo nonché per elaborare analisi dei rischi;

Art. 15 cpv. 1 lett. g^{bis} e h nonché 4 lett. k

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- g^{bis}. eseguire misure di polizia atte a prevenire reati di terrorismo ai sensi della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 1997²⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- h. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c LMSI;

⁴ Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

- k. la polizia dei trasporti delle FFS: dati relativi alle persone per effettuare controlli d'identità e identificare persone.

Art. 17a Registro dei dati sul terrorismo

¹ Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:

- a. i dati concernono persone sospettate di essere coinvolte in attività criminali correlate al terrorismo;
- b. i dati sono trasmessi a fedpol sulla base:
 - 1. dell'articolo 351 del Codice penale²⁵,
 - 2. del Trattato del 25 maggio 1973²⁶ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale,

²⁴ RS 120

²⁵ RS 311.0

²⁶ RS 0.351.933.6

3. della legge federale del 3 ottobre 1975²⁷ relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale,
4. dell'articolo 75a della legge del 20 marzo 1981²⁸ sull'assistenza internazionale in materia penale.

² In casi specifici, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni che sono messe a sua disposizione nell'ambito dello scambio nazionale e internazionale di polizia.

³ Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate negli appositi sistemi d'informazione di fedpol.

Art. 17b Comunicazione di dati

¹ In casi specifici, fedpol può comunicare ad autorità estere i dati confrontati con l'ausilio del registro dei dati sul terrorismo per adempiere i suoi compiti in qualità di Ufficio centrale nazionale Interpol.

² Le informazioni confrontate con l'ausilio del registro dei dati sul terrorismo possono essere comunicate, spontaneamente o su richiesta, alle seguenti autorità nazionali:

- a. al Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti che gli sono assegnati dal CPP²⁹;
- b. al SIC, all'AFD, alle autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni, qualora abbiano bisogno di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali.

³ La comunicazione di dati è registrata nel sistema conformemente all'articolo 12.

10. Legge del 20 marzo 2008³⁰ sulla coercizione

Art. 6 lett. a^{bis} e c

Per misure di polizia s'intendono:

- a^{bis}. l'allontanamento e la tenuta a distanza di persone;
- c. la perquisizione di locali, oggetti e veicoli;

Art. 19a Allontanamento e tenuta a distanza

Le persone possono essere temporaneamente allontanate o tenute a distanza da un luogo se ciò è necessario per l'esecuzione di una misura di polizia.

²⁷ RS 351.93

²⁸ RS 351.1

²⁹ RS 312.0

³⁰ RS 364

Art. 20a Perquisizione di locali, oggetti e veicoli

¹ È consentito perquisire locali, oggetti e veicoli se sono utilizzati da una persona che adempie le condizioni per essere perquisita.

² Per quanto possibile, la perquisizione è eseguita in presenza della persona proprietaria della cosa.

³ Se la perquisizione è eseguita in assenza di tale persona, essa è documentata.

11. Legge federale del 18 marzo 2016³¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni*Art. 1 cpv. 1 lett. f*

¹ La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni disposta e attuata:

- f. nell'ambito dell'articolo 23m della legge federale del 21 marzo 1997³² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 10 cpv. 2^{ter}

^{2ter} Il diritto di accesso ai dati raccolti nell'ambito dell'articolo 23m LMSI è retto dalla LPD³³ se l'autorità incaricata della sorveglianza è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.

Art. 11 cpv. 4^{ter}

^{4ter} I dati raccolti nell'ambito di localizzazioni ai sensi dell'articolo 23m LMSI sono conservati nel sistema di trattamento al massimo per cento giorni dalla fine della sorveglianza sempre che non sussista un motivo concreto per ritenere che possano servire come mezzi di prova nell'ambito di un procedimento penale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

³¹ RS ...

³² RS 120

³³ RS 235.1